

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 676-C)

## RELAZIONE DELLA 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORI ZUCCALÀ e SALARI)

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 22 maggio 1969  
(V. Stampato n. 380)*

*modificato dal Senato della Repubblica nella seduta del 4 dicembre 1970  
(V. Stampato n. 676)*

*modificato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 1971  
(V. Stampato n. 380-B)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**di concerto col Ministro del Tesoro**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 25 ottobre 1971*

---

Delega legislativa al Governo della Repubblica  
per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale

---

Comunicata alla Presidenza il 26 novembre 1971

---

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge per la delega legislativa al Governo per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale ritorna all'esame del Senato, dopo che la Camera dei deputati ha deliberato per la seconda volta sul testo del provvedimento.

Nel corso del suo primo esame il Senato aveva apportato modifiche al testo licenziato dalla Camera, lasciando non solo integro il sistema delineato, di tipo accusatorio e garantista, ma anzi rafforzandone l'intera struttura con previsioni più rigide in ordine alla tutela della libertà personale del cittadino ed alla formazione del giudizio in sede dibattimentale con l'acquisizione immediata e diretta delle prove.

Dopo un dibattito approfondito, sereno ed obiettivo — che è servito a fugare alcune prime impressioni negative od interpretazioni superficiali delle modifiche apportate dal Senato, — la Camera ha accolto, salva qualche marginale epurazione, le integrazioni ed i miglioramenti approvati dalla nostra Assemblea, sicchè il testo ritorna ancora migliorato e perfezionato tanto che in Commissione giustizia si è manifestato l'unanime proposito, con qualche riserva da realizzare in un secondo tempo per via legislativa, che il provvedimento sia definitivamente approvato perchè possa divenire legge operante e dare l'avvio ai lavori del legislatore delegato, con l'augurio e la speranza che il nuovo codice possa entrare in vigore anche prima del termine previsto, per venire incontro alle attese del Paese. Non possiamo ignorare, infatti, che la profonda maturazione civile e politica raggiunta dalla coscienza collettiva, guarda al rinnovamento dell'apparato della giustizia, non con il distacco di chi lascia agli esperti, agli « addetti ai lavori », un compito pure utile, ma non legato al progresso ed alla vita della società, ma con la intensa partecipazione di chi è interessato in prima persona a dare un volto nuovo ed umano, una dimensione civile e moderna, un alito di progresso e di democrazia ad una struttura che non è secondaria ad altra in una società civile, e che si desidera sia il riflesso del mondo nuovo e vivo nel quale opera.

Appare opportuno esaminare le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati al testo licenziato dal Senato ed inquadrarle nei singoli istituti del nuovo processo accusatorio.

1. — *Personalità dell'imputato ed istituto della perizia* (art. 2 nn. 6 e 7).

La Camera ha accolto il principio introdotto dal Senato secondo cui in ogni stato e grado del giudizio è necessario acquisire, ai fini dell'imputabilità, elementi che consentano una congiunta conoscenza del soggetto. Si è aggiunta la necessità di un giudizio sulla personalità dell'imputato anche al di là della imputabilità, al fine di consentire al giudice la più completa conoscenza del soggetto, valutarne la eventuale pericolosità sociale, saggiarne la possibilità di recupero nella società. Tutto questo è utile ai fini della commisurazione della pena e della concessione di eventuali attenuanti del reato e la Commissione giustizia del Senato ne ha proposto l'accoglimento.

Il riordinamento dell'istituto della perizia è stato accolto nella prefigurazione della nostra Assemblea, con la integrazione — anche essa opportuna ed utile — di meglio regolare la interdisciplinarietà della ricerca e la collegialità della perizia. Fenomeni come quelli attuali di un solo perito che, di propria iniziativa si avvale di consigli od esami di altri specialisti da lui nominati, senza alcuna garanzia per il giudice o per le parti, non devono più verificarsi.

La ricerca di *équipe* è essenziale e tutte le specializzazioni delle moderne discipline mediche, psicologiche, criminologiche debbono concorrere alla formazione di un responso che deve guidare il giudice nella valutazione di un soggetto — uomo che può avere offeso la società.

2. — *Formula assolutoria* (art. 2 n. 8).

È noto il lungo ed appassionato dibattito che si svolse nella nostra Assemblea sulla proposta di adozione della assoluzione per insufficienza di prova. Le argomentazioni pro e contro furono tenacemente e nobil-

mente sostenute, i due relatori espressero decisa avversione al ripristino della formula dubitativa, ma l'Assemblea sovranamente dispose la permanenza di essa nella fase del giudizio.

La Camera senza ritornare alla vecchia articolazione, ha disposto la abolizione di tutte le formule, sicchè il dispositivo dovrebbe concludersi con la dichiarazione di « colpevole » o « non colpevole » (o simile), mentre nella motivazione verrebbero spiegati gli elementi di giudizio anche sulla insufficienza di prove per pervenire ad una sicura condanna.

Il diritto riconosciuto all'imputato assolto di impugnare la sentenza (n. 62) quando ne abbia interesse, integra e completa questa nuova visione, certamente più coerente con il rito accusatorio, del nuovo processo e salvaguarda nel contempo la tutela degli interessi civili che dalla stessa sentenza maturano a seconda della motivazione addotta.

Naturalmente il legislatore dovrà modificare, per adeguarli alla nuova configurazione, i termini ed i modi dell'impugnazione. Questa non potrà essere proposta dalla pronuncia della sentenza dato che in caso di proscioglimento la dichiarazione di non colpevolezza non fa scattare l'interesse ad impugnare, che invece potrà rendersi attuale con il deposito della motivazione e solo da quel momento dovrà decorrere sia il termine per impugnare che quello per presentare i motivi dell'impugnazione.

Sarà opportuno, anche, prevedere — come è stato sostenuto nel dibattito in Commissione —, un mezzo, per esempio come incidente di esecuzione, per correggere od emendare quelle parti di motivazioni che eventualmente coinvolgessero soggetti estranei al processo o terzi in genere con giudizi che in qualche modo ledono od offendano la loro personalità.

### 3. — *Connessione* (art. 2 n. 10).

La disciplina dell'istituto della connessione suggerita dal Senato per rendere più rigoroso il principio del giudice naturale e per attuare più rapidamente giustizia quando si

impone la separazione per casi che non hanno motivo, se non del tutto marginali, per essere legali al processo principale, è rimasta invariata. La Camera ha solo soppresso la parte che prevedeva il diritto di impugnazione contro il provvedimento che avesse respinto la richiesta di separazione. Ma questa omissione, determinata dal diverso modo con cui è stato interpretato l'inciso soppresso, non comporta, secondo le motivazioni che nel dibattito si sono manifestate, la eliminazione della facoltà di impugnativa entro i limiti testè ricordati.

### 4. — *Riapertura dell'istruzione* (art. 2 n. 45).

Il Senato aveva previsto al n. 19 dell'articolo 2 una disciplina rigorosa per le ipotesi di nuova istruzione per un reato per il quale vi era stata l'archiviazione degli atti. Il verificarsi di forme degenerative di questo istituto che con il vigente sistema avevano portato a risultati persecutori aberranti, aveva suggerito l'opportunità di una disciplina più rigida che meglio garantisse il cittadino nel suo diritto di non essere continuamente sottoposto a nuove indagini, senza che sussistessero validi motivi, rispetto a quelli già valutati, che avevano portato all'archiviazione o al proscioglimento istruttorio.

La Camera dei deputati ha accolto la direttiva con diversa collocazione e con un indirizzo più generale verso il legislatore delegato.

Rimane, però, riaffermato il principio che l'esercizio di una nuova azione penale deve necessariamente ricostituire un nuovo rapporto processuale nel quale elemento preponderante e decisivo deve essere la presenza di nuovi mezzi probatori, rispetto a quelli valutati in precedenza, senza di che non vi potrebbero essere nuovi atti di istruzione. L'accusa che promovesse nuova azione penale per ripresentare al giudice istruttore gli stessi elementi già valutati in una fase precedente conclusa con l'archiviazione o il proscioglimento, non otterrebbe alcun risultato se non quello di un inutile dispendio di energie. La necessità, quindi, di idonea garanzia per l'imputato deve comprendere il diritto

di quest'ultimo di conoscere il momento nel quale si inizia la nuova azione penale, quali elementi nuovi siano a disposizione dell'accusa e se essi non siano stati raccolti in violazione della legge.

5. — *Attività di polizia giudiziaria* (art. 2 nn. 26 e 27).

Uno dei punti qualificanti del processo accusatorio è quello di non consentire l'inserimento nel processo di tutte quelle attività svolte in genere dalla polizia prima che inizi l'azione penale e si costituisca pienamente il rapporto processuale con la parità di posizioni tra accusa e difesa.

Nessuno, però, può negare che l'esigenza di prevenire e reprimere il delitto e di difendere la pace sociale implica, in ogni Paese, la necessità che gli organi della sicurezza pubblica indaghino e ricerchino per assicurare alla giustizia i responsabili di attività delittuose in una fase che è ancora al di fuori del processo e delle garanzie che vi sono connesse.

Il problema, quindi, per creare la svolta accusatoria e qualificare il nuovo processo non era quello di impedire queste indagini, che esistono e vengono svolte anche in Paesi di lunga tradizione democratica e con secolare rito accusatorio, ma di evitare che questa fase fuori del processo si inserisse in esso e divenisse parte privilegiata e fidefaciente, come è accaduto con il vigente sistema inquisitorio.

Il processo nasce ed il rapporto si costituisce quando l'accusa promuove l'azione penale e la difesa è in grado di esercitare il proprio mandato in piena libertà. Da questo momento la « contesa » si snoda con parità di posizioni, sotto il controllo del giudice: la accusa presenterà le prove che avrà raccolto in fase pre-processuale, anche attraverso la polizia, e la difesa contesterà e si avvarrà del diritto di fornire le prove contrarie o a discolora. Il punto nodale, il salto di qualità è dato dal fatto che le prove che potrà presentare l'accusa non sono più precostituite in una fase antecedente all'instaurazione del processo, non hanno più il crisma del privi-

legio e non sono pietrificate in verbali che ricevevano, a torto, una credibilità di primo grado, rispetto alle prove che la difesa esibiva in un secondo momento, perchè dal primo era esclusa, e quindi erano ritenute subalterne o degradate a puro contorno.

Nel nuovo processo l'accusa, attraverso le indagini di polizia, può disporre delle prove generiche — perizie, grafici, corpi di reato — (elementi di cui la difesa può pure avvalersi), ma non dei verbali di interrogatorio dei sospettati o dei testimoni. Non è escluso che la polizia ricerchi o senta persone che comunque possono essere utilizzate come testimoni (sono le « fonti di prova ») ma la loro audizione va fatta direttamente dal giudice in contraddittorio con la difesa.

Il Senato nel corso del primo esame del provvedimento mantenne ferma questa struttura che in nessun modo poteva essere alterata senza compromettere la validità della scelta politica fatta per l'adozione del nuovo sistema e che aveva ricevuto l'adesione della grandissima maggioranza nei due rami del Parlamento. La preoccupazione che si manifestò in Aula e che il rappresentante del Governo allora condivise, fu di mantenere in qualche modo le « fonti di prova » ricercate e trovate nella fase delle indagini di polizia non attraverso la verbalizzazione — come pretendeva un emendamento del Governo, poi ritirato — ma con un qualche meccanismo che, pur restando fuori del processo, servisse successivamente in fase dibattimentale, per il controllo e l'attendibilità delle dichiarazioni rese nell'immediatezza del dibattito. Si evitava, così, il pericolo di attribuire valore di prova privilegiata e primaria alle verbalizzazioni e dall'altra non si rischiava di disperdere od offuscare la visione dei fatti in una ricostruzione che poteva avvenire dopo anni dall'evento.

Il Senato confermò il divieto di verbalizzazione e per superare il problema prospettato stabilì che fosse il pubblico ministero a verbalizzare le notizie sulle fonti di prova che gli forniva la polizia giudiziaria. Questa verbalizzazione non poteva essere parte del processo e meno ancora entrare nel fascicolo processuale, non poteva contenere interrogatori di sospettati e di testimoni, anche se po-

teva riferire sugli elementi probatori raccolti dalla polizia nella fase delle prime indagini.

La Camera ha recepito nella sostanza il criterio suggerito dal Senato, condividendo l'ispirazione e la preoccupazione da cui muoveva, ma per evitare distorsioni ed equivoci sul valore e la portata delle verbalizzazioni del pubblico ministero ed impedire soprattutto che ad esse, nella pratica, si conferisse la sostanza di prova privilegiata, ha stabilito che all'esigenza di non disperdere le notizie del reato e le fonti di prova, la polizia potrà provvedere riferendo al pubblico ministero anche per iscritto. Naturalmente questa comunicazione, che nella pratica diventerà regola, dovrà restare un atto interno dell'ufficio del pubblico ministero, non potrà fare parte del fascicolo processuale, nè essere prodotta al giudice istruttore o a quello del dibattimento. Il pubblico ministero potrà servirsene nel corso dell'udienza dibattimentale come atto proprio per valutare le deposizioni rese in relazione alle acquisizioni fatte dalla polizia in sede di prime indagini.

#### 6. — *Fermo ed arresto.*

Non esiste processo accusatorio là dove non è rispettato rigorosamente il principio dell'*habeas corpus*. Il cittadino che subisce una misura restrittiva della libertà personale ha diritto di essere immediatamente portato davanti al giudice per la valutazione della legittimità o meno della sua detenzione in vincoli.

Il nuovo processo penale italiano non poteva ovviamente ignorare questo principio e la sua nuova formulazione, in tema di garanzie per la libertà del cittadino, s'era sviluppata con coerenza sopprimendo il potere di coercizione dell'accusa, eliminando il mandato di cattura obbligatorio e stabilendo serie garanzie di contraddittorio nelle controverse che riguardavano la libertà personale.

Restava un punto sul quale sorsero perplessità: quello della disciplina dei fermati e degli arrestati. Le due misure sono insopprimibili per la tutela della pace sociale e la nostra Costituzione espressamente le am-

mette nell'articolo 13, regolandone anche la durata. Il problema nuovo che si poneva riguardava il trattamento degli arrestati e dei fermati subito dopo la scadenza costituzionale del termine complessivo di quattro giorni. Se il pubblico ministero convalidava il fermo o l'arresto e poi tratteneva in stato di detenzione i soggetti fino al termine ultimo di quaranta giorni concessi per l'inizio dell'azione penale, non costituiva questo un nuovo modo di riproporre il potere di carcerazione dell'accusa ed una palese violazione del principio dell'*habeas corpus*? Ed ancora: se il pubblico ministero convalidati il fermo e l'arresto iniziava l'azione penale e l'accusato veniva messo a disposizione del giudice istruttore in stato di detenzione, questa condizione continuava a persistere a prescindere dal fatto che il giudice emettesse una misura di carcerazione tipica del suo potere?

Questi gravi quesiti con la prima formulazione prospettata dalla Camera, rimanevano irrisolti, per cui il Senato articolò in modo diverso e più conseguente il trattamento dei fermati e degli arrestati. Stabilì che la prima convalida entro i limiti di tempo fissati dalla Costituzione spettasse al pubblico ministero, il quale, però, doveva porre a disposizione del giudice istruttore i prevenuti entro la scadenza dei quattro giorni. Il giudice valutava la legittimità del fermo e dell'arresto e, se riteneva che la misura restrittiva della libertà personale doveva rimanere perchè ricorrevano le condizioni previste dalla legge per la carcerazione preventiva, emetteva il relativo ordine che surrogava totalmente il fermo o l'arresto. Se, al contrario, non sussistevano i presupposti per emettere l'ordine di carcerazione il fermo o l'arresto decadevano immediatamente.

La Camera ha accolto queste impostazioni esplicitando opportunamente quello che appariva implicito nel testo approvato dal Senato: cioè il pubblico ministero rimette al giudice istruttore i fermati e gli arrestati previo esercizio della azione penale. Per gli arrestati, per i quali una delle condizioni deve essere la flagranza di reato, l'azione penale è immediatamente esercitata perchè ormai le prove si presumono acquisite; per i fermati l'azione penale deve essere proposta entro il

termine di validità del fermo, cioè entro quattro giorni, che possono essere sufficienti per prevenire la fuga dell'inquisito e per ricercare prove a suo carico che poi consentirebbero al giudice istruttore l'eventuale emissione di una misura di carcerazione.

La Camera ha introdotto anche nel nuovo testo la facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio del fermato o dell'arrestato da parte del pubblico ministero.

La specificazione e la motivazione meritano accoglimento ed in questo senso si è espressa la Commissione giustizia del Senato.

#### 7. — *Procedimento avanti il Pretore* (art. 2 n. 52).

Il nuovo processo accusatorio che trova il suo momento di maggiore esaltazione nella fase dibattimentale con la parità di posizioni tra accusa e difesa, poteva manifestare lacune, con l'attuale struttura giudiziaria, nella celebrazione avanti il Pretore. Qui il ruolo dell'accusa è provvisorio, affidato a professionisti legali, e può rivelare squilibri derivanti dalla improvvisazione e della mancanza di conoscenza degli atti.

Il Senato aveva, perciò, inserito una direttiva per consentire al legislatore delegato una migliore ristrutturazione di questo procedimento. La Camera ha accolto il suggerimento e con collocazione diversa ha esplicitato la possibilità che avanti il Pretore la funzione di pubblico ministero possa essere esercitata dal Procuratore della Repubblica o da un suo sostituto.

#### 8. — *Poteri del pubblico ministero* (art. 2 nn. 31, 32, 33 e 34).

La funzione dell'accusa nel nuovo processo e il dovere primario di promuovere l'azione penale che ad essa spetta per norma costituzionale è rimasta invariata. L'unica modifica riguarda il fine delle indagini preliminari condotte dal pubblico ministero che per il Senato era posto in relazione alla scelta che il pubblico ministero deve compiere, entro 40 giorni dal ricevimento della notizia cri-

*minis*, tra atti istruttori, archiviazione e giudizio immediato e per la Camera andava riguardato in relazione alla esigenza della formulazione dell'imputazione.

Come è facile intendere non vi è sostanziale contrasto in quanto i due elementi sono concorrenti e complementari: l'esigenza di elevare l'imputazione si esaurisce con il decorso del termine di 40 giorni ed in quel momento scatta l'obbligo, improrogabile e tassativo, di comunicare al giudice istruttore la scelta fatta tra le tre possibili soluzioni testè ricordate.

Anche il giudizio direttissimo nei limiti proposto dal Senato è stato accolto e collocato al n. 34 dell'articolo 2. Il legislatore delegato dovrà precisare che questo potere del pubblico ministero e la connessa e necessaria richiesta dell'imputato possono essere esercitati prima che scada il termine di 40 giorni entro il quale l'accusa dovrà formulare le sue richieste al giudice.

Inoltre il legislatore delegato dovrà stabilire con rigore le regole di riservatezza e di speditezza per le comunicazioni e notificazioni che devono essere fatte sia dal pubblico ministero che nella fase successiva all'imputato ed alla persona offesa dal reato. La nuova procedura non dovrà essere appesantita da eccessivi formalismi e per molte comunicazioni potranno essere utilizzati strumenti quali il telefono o il telegrafo, eliminando la defatigante trafila da un ufficio all'altro, che spesso è causa di ritardi, rinvii e ripetizione di atti.

#### 9. — *L'istruzione* (art. 2 nn. 33, 35, 39, 41).

La fase istruttoria nel nuovo processo penale non è in alcun modo assimilabile alla istruzione oggi vigente, per cui tutte le valutazioni e le critiche debbono essere fatte non con i parametri, negativi o positivi, di quello che è accaduto ed accade, ma con le nuove prospettive fissate dal legislatore.

È già improprio parlare di istruzione, perchè il giudice istruttore è chiamato a compiere solo « atti di istruzione » che il Parlamento ha prefissato (articolo 2 n. 36) sia nella specie, sia nel fine. Intesa in questo senso

la nuova attività istruttoria dovrebbe avere durata breve, procedere rapida e snella, con la massima semplificazione nella raccolta delle prove. Certo, uno dei presupposti per la sua piena attuazione è data dai mezzi che il Governo dovrà fornire, prima che il codice entri in vigore, per realizzare in pratica le previsioni legislative. Stenografi, dattilografi, locali adeguati per quelle che saranno vere e proprie udienze istruttorie, apparecchi di riproduzione meccanica, rappresentano strumenti indispensabili per dare consistenza a questa parte rilevantissima del processo.

Sulle linee generali Camera e Senato hanno già espresso pareri e decisioni ampiamente concordi. Il lavoro di affinamento dell'istituto ha portato a qualche ritocco che il Senato ha introdotto e la Camera ha sostanzialmente accolto.

Così il limite di durata dell'istruttoria fissato in 12 mesi, più 6 di eventuale proroga, è stato ritenuto opportuno per condizionare la prassi ad una rigorosa osservanza delle finalità volute dal legislatore, evitando slittamenti che fatalmente avrebbero avuto risonanza negativa e che sarebbe stato difficile vincere a causa dei condizionamenti pregressi.

La così detta « mannaia istruttoria » che il Senato aveva prefigurato come facoltà del giudice istruttore di rinviare al dibattimento l'imputato che ne faccia richiesta prima che l'istruzione sia conclusa — istituto questo che non solo è compatibile col rito accusatorio, ma ne accentua le finalità — è stata sostanzialmente mantenuta dalla Camera come previsione di richiesta che sia la difesa che l'accusa possono rivolgere al giudice istruttore per ottenere il giudizio immediato. Così quest'ultimo istituto ha un doppio profilo: *a)* in origine con l'inizio dell'azione penale può essere richiesto dal pubblico ministero (n. 31); *b)* *in itinere* quando le parti sono già davanti il giudice istruttore, può essere richiesto sia dall'accusa che dalla difesa. Al giudice istruttore rimane riservata la decisione se accogliere o non l'istanza in relazione alla necessità o meno di procedere ad indagini istruttorie.

I soggetti legittimati ad intervenire nella fase delle indagini istruttorie che il Senato

aveva identificato nel pubblico ministero, difensori dell'imputato e della parte civile, e nelle persone offese dal reato, sono stati, forse, meglio precisati dalla Camera nel n. 39 dell'articolo 2, nel pubblico ministero e nei difensori, sia dell'imputato che delle parti private. L'esigenza della semplificazione e del valore sostanziale degli atti da compiere impone di fare intervenire in questa fase di indagine non « chiunque », ma i tecnici abilitati a dialogare alla pari in una contesa che ha per posta la presunzione di innocenza dell'imputato.

#### 10. — *Il dibattimento* (art. 2 n. 58).

La fase dibattimentale è il momento decisivo e qualificante per la ricerca della verità ed in processo accusatorio essa deve rispondere a tipici requisiti — immediatezza, oralità, uguaglianza delle parti — senza i quali l'essenza del rito si snaturerebbe in forme ibride, non compatibili con la natura stessa del processo.

Nell'approfondito dibattito parlamentare il quadro generale del dibattimento nel nuovo processo è stato definito agevolmente, mentre due soli aspetti sono stati ulteriormente affinati e meglio specificati.

*a) interrogatorio:* affermata la *cross examination*, il Senato aveva ritenuto di rendere partecipe il presidente del collegio o il pretore all'interrogatorio delle parti, dei testi e dei periti quando ricorressero due precise condizioni, cioè l'indagine su fatti nuovi od incompleti non sufficientemente approfonditi dalle parti. La Camera ha mantenuto ferma questa impostazione.

*b) fascicolo:* è pacifico che nel nuovo processo gli unici elementi rilevanti per la decisione sono quelli acquisiti con immediatezza — senza quindi altre intermediazioni — nel dibattimento. Da questa affermazione di principio discendeva l'ovvia conseguenza che il dibattimento non dovesse arrivare alcun fascicolo precedentemente costituito, e che il giudice doveva trovarsi davanti solamente l'imputato e l'atto di accusa contro di lui formulato. Nè indagini del pubblico ministe-

ro nè atti di istruzione del giudice istruttore, potevano pervenire al giudice del dibattimento attraverso il fascicolo predisposto e precostituito prima dell'udienza. Gli stessi accertamenti generici dovevano essere portati dall'accusa o dalla difesa via via che ciascuno produceva le proprie prove. Gli altri atti compiuti in fasi precedenti dovevano servire per controllare l'attendibilità di testi o di parti nel momento in cui ognuno veniva sottoposto all'interrogatorio.

Questo era ed è lo schema delineato. Le direttive, però, potevano dare luogo a qualche equivoco per cui il Senato espressamente statuiva il divieto, a pena di nullità, di allegare al fascicolo del dibattimento qualunque atto precedentemente compiuto, salvo il diritto delle parti di richiedere in dibattimento la produzione per quegli atti contenenti gli accertamenti generici e le dichiarazioni non ripetibili.

La Camera in seconda lettura ha confermato questo indirizzo con una diversa articolazione, ma con i medesimi effetti. Con la direttiva n. 42 si è stabilito che al termine dell'istruzione gli atti compiuti dal giudice istruttore vengano depositati nella sua cancelleria e quivi restano. All'udienza dibattimentale le parti possono richiederne l'esibizione o la lettura — e il giudice ha facoltà di disporre in questo senso d'ufficio — coi limiti della irripetibilità per gli atti contenenti dichiarazioni.

Sarà compito del legislatore delegato determinare i mezzi ed i modi per realizzare,

nel modo più pratico e più semplice possibile, lo schema configurato nelle direttive.

Occorre evitare che si determini un'eccessiva burocratizzazione per il passaggio degli atti richiesti dall'ufficio del giudice istruttore all'aula di udienza.

Il modo più sollecito potrà essere quello di passare nell'aula di udienza il giorno stesso del dibattimento i plichi in busta chiusa in modo che gli atti possano essere disponibili immediatamente via via che le parti facciano richiesta di lettura o di esibizione.

Onorevoli senatori. Con la definitiva approvazione del Senato, il Parlamento assolve ad un impegno rinnovatore che è vivamente atteso nel Paese, e corona degnamente un lungo, approfondito, tenace lavoro che è durato oltre dieci anni.

L'Italia repubblicana e democratica avrà il suo primo codice elaborato dal suo Parlamento, si libererà dalle sopravvivenze autoritarie che ancora pervadono il codice vigente, malgrado il nobile lavoro di demolizione della Corte costituzionale, e per la prima volta, a nostro parere, in una grande riforma avrà compiuto il passo necessario per superare lo scollamento tra istituzioni e società che non poche volte sentiamo risuonare ammonitore dentro e fuori le aule parlamentari.

A nome della Commissione giustizia, perciò, raccomandiamo alla vostra approvazione il testo del provvedimento quale ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

ZUCCALÀ e SALARI, relatori



**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

**Art. 1.**

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo testo del codice di procedura penale, udito il parere di una commissione composta da dodici deputati e dodici senatori nominati dai Presidenti delle rispettive Assemblies; da quattro magistrati designati dal Consiglio superiore della magistratura, di cui tre rispettivamente in servizio, quali giudicanti o requirenti, presso la Corte di cassazione, la Corte d'appello, il tribunale ed uno in servizio presso la pretura; da quattro professori ordinari di diritto penale o di diritto processuale, e uno di diritto costituzionale, designati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione; da quattro avvocati designati dal Consiglio nazionale forense; da due membri designati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno appartenente alla giustizia militare, di grado equiparato a consigliere di cassazione, ed uno appartenente all'avvocatura dello Stato, di qualifica non inferiore a sostituto avvocato dello Stato; da quattro membri designati dal Ministro di grazia e giustizia.

I membri non parlamentari della Commissione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

La Commissione è assistita da una segreteria costituita e nominata dal Ministro di grazia e giustizia.

**Art. 2.**

Il codice di procedura penale deve attuare i principi della Costituzione e adeguarsi alle norme delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia e relative ai diritti della persona e al processo penale. Esso inoltre deve attuare nel processo penale i caratteri del

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.***Identico.***Art. 2.***Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

sistema accusatorio, secondo i principi ed i criteri che seguono:

1) massima semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non essenziale;

2) partecipazione dell'accusa e della difesa su basi di parità in ogni stato e grado del procedimento; previsione di garanzia per la libertà del difensore in ogni stato e grado del procedimento;

3) adozione del metodo orale;

4) non incidenza dei vizi meramente formali degli atti sulla validità del processo; insanabilità delle nullità assolute;

5) adozione di mezzi meccanici opportuni per la documentazione degli atti processuali; previsione della partecipazione di ausiliari tecnici nel processo per la redazione degli atti processuali con mezzi meccanici, in ogni sua fase;

6) possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto;

7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume;

8) abolizione dell'assoluzione per insufficienza di prove nella fase istruttoria;

9) determinazione della competenza per materia tenendo conto, sia del criterio quantitativo della pena applicabile, sia del criterio qualitativo del reato;

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice com-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

1) *identico*;

2) *identico*;

3) *identico*;

4) *identico*;

5) *identico*;

6) possibilità di acquisire, ai fini dell'accertamento dell'imputabilità e della pericolosità, in ogni stato e grado del giudizio di merito ed in contraddittorio, elementi che consentano una compiuta conoscenza del soggetto; effettivo giudizio sulla personalità dell'imputato;

7) riordinamento dell'istituto della perizia, con particolare riferimento alla perizia medico-legale, psichiatrica e criminologica, assicurando la massima competenza tecnica e scientifica dei periti, nonchè, nei congrui casi, l'interdisciplinarietà della ricerca peritale e la collegialità dell'organo cui è affidata la perizia; facoltà di compiere indagine psicologica della parte offesa quando questa sia minore e si tratti di reati contro la moralità pubblica e il buon costume;

8) non specificazione nel dispositivo della sentenza delle formule di proscioglimento;

9) *identico*;

10) disciplina dell'istituto della connessione con eliminazione di ogni discrezionalità nella determinazione del giudice com-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

petente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse, con previsione dell'impugnazione nel merito;

11) ammissibilità della rimessione, anche su richiesta dell'imputato, per gravi motivi di ordine pubblico o per legittimo sospetto, con enunciazione di norme che predeterminino i criteri di scelta del nuovo giudice; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo; garanzia degli stessi diritti e delle stesse facoltà che l'imputato e la difesa avrebbero avuto davanti al giudice competente prima della rimessione;

12) predeterminazione dei criteri oggettivi di scelta del giudice in seguito a rinvio per annullamento;

13) ammissibilità dell'esercizio, nel processo penale, dell'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno cagionato dal reato;

14) vincolo del giudice civile, adito per le restituzioni o il risarcimento del danno, alla sentenza penale irrevocabile, limitatamente all'accertamento della sussistenza del fatto e alla affermazione o alla esclusione che l'imputato lo abbia commesso;

15) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica l'azione civile per le restituzioni o per il risarcimento del danno, salvo che dalla stessa risulti che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto fu compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima;

16) statuizione che la sentenza di assoluzione non pregiudica il procedimento amministrativo per responsabilità disciplinare, salvo che escluda la sussistenza del fatto o che l'imputato lo abbia commesso;

17) statuizione che la sentenza istruttoria di proscioglimento non fa stato nel giudizio civile;

18) obbligo del giudice penale di pronunciarsi, in caso di condanna, sull'azione civile e, conseguentemente, di liquidare il

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

petente; esclusione della connessione nel caso di imputati minori; potere di disporre, anche in sede di appello, la separazione dei procedimenti su istanza dell'imputato che vi abbia interesse;

11) *identico*;

12) *identico*;

13) *identico*;

14) *identico*;

15) *identico*;

16) *identico*;

17) *identico*;

18) *identico*;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

danno se gli elementi acquisiti ne diano la possibilità;

19) rigorosa disciplina della riapertura dell'istruzione e del nuovo promovimento dell'azione penale dopo l'archiviazione, prevedendo per l'imputato garanzie nei confronti della richiesta di riapertura e del nuovo promovimento dell'azione penale;

20) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero 18) non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

21) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai nn. 18 e 20);

22) concessione obbligatoria, a richiesta della parte civile, della provvisoria esecuzione della sentenza emessa in sede di appello;

23) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del n. 21);

24) diretta disponibilità della polizia giudiziaria da parte dell'autorità giudiziaria;

25) attribuzione alla polizia giudiziaria del potere di prendere notizia dei reati e di compiere soltanto gli atti necessari ed urgenti per assicurare le fonti di prova; di arrestare colui che è colto nella flagranza di un grave delitto; di fermare, anche fuori dei casi di flagranza, colui che è gravemente indiziato di un grave delitto, quando vi sia fondato sospetto di fuga;

26) divieto per la polizia giudiziaria di verbalizzare gli esami dei testimoni e dei sospettati del reato;

27) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero le notizie del reato e le fonti di prova, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

28) obbligo del pubblico ministero di verbalizzare le notizie e le fonti di prova fornitegli dalla polizia giudiziaria; obbligo del pubblico ministero di liberare immedia-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

**Soppresso.**

19) attribuzione al giudice penale, quando la possibilità di cui al numero precedente non sussista, del potere di assegnare alla parte civile una congrua somma in conto della liquidazione riservata al giudice civile;

20) ammissibilità della concessione della provvisoria esecuzione dei provvedimenti di cui ai numeri 18) e 19);

21) *identico*;

22) facoltà del giudice di appello di sospendere la provvisoria esecuzione concessa ai sensi del numero 20);

23) *identico*;

24) *identico*;

25) *identico*;

26) obbligo della polizia giudiziaria di riferire immediatamente al pubblico ministero, eventualmente per iscritto, le notizie del reato e di indicare le fonti di prova, e di porre a sua disposizione le persone arrestate o fermate, subito e comunque entro i termini fissati dall'articolo 13 della Costituzione;

27) obbligo del pubblico ministero di liberare immediatamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge; di esercitare l'azione penale

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

tamente coloro che sono stati arrestati o fermati fuori dei casi previsti dalla legge, o di porli a disposizione, prima che scada la validità del provvedimento, del giudice istruttore; obbligo per quest'ultimo di liberare le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge, salvo che non ritenga di disporre nei loro confronti una misura di coercizione se ricorrono le condizioni previste;

29) facoltà del diretto interessato di esaminare, in qualunque tempo, il registro delle denunce, custodito presso l'ufficio del procuratore della Repubblica o del pretore;

30) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza di adempiere all'obbligo di cui al n. 34), avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

31) previsione del procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

32) disciplina del procedimento innanzi al pretore in considerazione della mancanza del pubblico ministero presso tale giudice;

33) potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di disporre l'istruzione;

34) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure la rimessione al giudice istruttore per gli accertamenti di cui al n. 38);

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

subito nei confronti degli arrestati, e, prima che scada la validità del provvedimento, nei confronti dei fermati, ponendoli contemporaneamente a disposizione del giudice istruttore; facoltà del difensore di assistere all'interrogatorio, da parte del pubblico ministero, dell'indiziato arrestato o fermato; obbligo del giudice istruttore di liberare immediatamente le persone che siano state arrestate o fermate fuori dei casi previsti dalla legge; potere dello stesso giudice istruttore di convertire l'arresto o il fermo in una delle misure di coercizione personale di cui al numero 46), ove ne ricorra la necessità;

28) *identico*;

29) potere del pubblico ministero di compiere indagini preliminari limitate esclusivamente alla esigenza della formulazione dell'imputazione, avvalendosi, ove occorra, della polizia giudiziaria, che non può tuttavia essere delegata a compiere interrogatori del sospettato o confronti;

30) previsione di un procedimento per decreto solo per condanne a pene pecuniarie, e con le più assolute garanzie per la difesa nella fase dell'opposizione;

**Soppresso.**

**Soppresso.**

31) obbligo del pubblico ministero di richiedere, entro e non oltre 40 giorni dalla notizia del reato, o l'archiviazione degli atti per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza, oppure il giudizio immediato, ovvero l'istruzione;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

35) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di compimento degli accertamenti e degli atti di cui al n. 38), all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

36) facoltà del giudice istruttore di disporre, su richiesta dell'imputato, il rinvio a giudizio prima che l'istruzione sia conclusa;

37) attribuzione al giudice istruttore del potere di ordinare l'archiviazione, quando il pubblico ministero ne faccia richiesta, per manifesta infondatezza della denuncia, querela o istanza;

38) attribuzione al giudice istruttore del potere di compiere atti di istruzione limitati soltanto agli accertamenti generici ed agli atti non rinviabili al dibattimento, nonché a quelli indispensabili chiesti dall'imputato;

39) facoltà del giudice istruttore di servirsi della polizia giudiziaria per il compimento delle indagini;

40) potere del giudice istruttore di disporre provvedimenti motivati di coercizione processuale, sia personali che reali;

41) facoltà del pubblico ministero, dei difensori dell'imputato e della parte civile, e della persona offesa dal reato di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle riconoscizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

32) obbligo del pubblico ministero di notificare, contemporaneamente alla richiesta di giudizio immediato o di istruzione, all'imputato noto e alla persona offesa dal reato, l'avviso di procedimento con l'indicazione della imputazione; obbligo del pubblico ministero di notificare immediatamente alla persona indiziata di reato ed alla persona offesa l'avviso di richiesta di archiviazione;

33) previsione di richiesta al giudice istruttore di un giudizio immediato ove non sia necessario procedere a indagini istruttorie;

34) potere del pubblico ministero di richiedere il giudizio direttissimo, anche nei confronti di imputati non detenuti, ove non sia necessario procedere ad indagini istruttorie e l'imputato ne faccia richiesta, con facoltà del giudice del dibattimento di richiedere atti di istruzione;

35) *identico*;

36) attribuzione al giudice istruttore, al fine di accertare se sia possibile prosciogliere l'imputato ovvero se sia necessario il dibattimento, del potere di compiere atti di istruzione, limitati comunque soltanto agli accertamenti generici e agli atti non rinviabili al dibattimento, nonché a quelli indispensabili chiesti dall'imputato;

37) *identico*;

38) *identico*;

39) facoltà del pubblico ministero e dei difensori dell'imputato e delle parti private di presentare memorie e di indicare elementi di prova; facoltà degli stessi di intervenire nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle riconoscizioni e negli atti istruttori non ripetibili — salvo i casi di assoluta urgenza — nonché negli esperimenti giudiziari e nelle perizie; e,

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

esperimenti giudiziari e nelle perizie; e, inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

42) facoltà del pubblico ministero e dei difensori delle parti di prendere visione di ogni verbale istruttorio;

43) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria, che non può superare i 12 mesi, salvo una proroga di mesi 6 che il tribunale, in camera di consiglio, può concedere quando ricorrono giustificati motivi;

44) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

45) impugnabilità della sentenza istruttoria di proscioglimento dinanzi al tribunale che decide in camera di consiglio; garanzia del contraddittorio nel relativo giudizio;

46) previsione di diverse misure di coercizione personale fino alla custodia in carcere. Possibilità di disporre le misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie, e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi, ed inoltre a carico di colui che è imputato di un delitto che determina particolare allarme sociale o per la gravità di esso o per la pericolosità dell'imputato, quando ricorrono sufficienti elementi di colpevolezza. Impugnabilità, anche nel merito, del provvedimento che dispone la misura, dinanzi al tribunale in camera di consiglio, nel contraddittorio delle parti;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

inoltre, di assistere ad ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio dell'imputato, ed escluse le ispezioni corporali;

40) *identico*;

41) previsione, per il compimento degli atti di istruzione, di un periodo non superiore ai 12 mesi, salvo una proroga di 6 mesi che il tribunale in camera di consiglio può concedere quando ricorrono giustificati motivi;

42) deposito, nella cancelleria del giudice istruttore, degli atti del processo, al termine dell'istruttoria;

43) previsione del rinvio a giudizio mediante ordinanza, nella quale sia determinata l'imputazione e risultino indicati gli elementi di prova a carico dell'imputato e ferma la possibilità di nuove contestazioni in dibattimento, quando il giudice istruttore non ritenga di pronunciare sentenza di proscioglimento;

44) *identico*;

45) idonee garanzie per l'imputato nei confronti del quale sia esercitata l'azione penale per fatti che già sono stati oggetto di provvedimento di archiviazione o di proscioglimento in istruttoria;

46) *identico*;

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

47) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi; determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni;

48) divieto di nuova custodia in carcere per lo stesso reato fino al passaggio in giudicato per la persona scarcerata a seguito di sentenza di assoluzione;

49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio dell'istruttoria, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga di tre mesi della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

50) potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedervi;

51) immediatezza e concentrazione del dibattimento;

52) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento;

53) divieto di esercitare le funzioni di pubblico ministero nei gradi di impugnazione per colui che ha svolto le funzioni di pubblico ministero nel procedimento di prima istanza;

54) eliminazione dell'incidenza gerarchica nell'esercizio della funzione di accusa nella fase dibattimentale;

55) disciplina della materia della prova in modo idoneo a garantire il diritto del pubblico ministero e delle parti private ad

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

47) determinazione della durata massima della custodia in carcere dell'imputato che, dall'inizio della custodia fino alla conclusione del giudizio in prima istanza, in nessun caso potrà superare i diciotto mesi, e, dall'inizio della custodia stessa fino al giorno in cui la sentenza di condanna diviene irrevocabile, in nessun caso potrà superare i quattro anni;

48) *identico*;

49) previsione che, decorsi sei mesi dall'inizio degli atti di istruzione, il giudice istruttore, per comprovati motivi, possa chiedere, al tribunale in camera di consiglio, una proroga della custodia in carcere dell'imputato; se non vi provvede, o decorso questo ultimo termine, ne consegue la scarcerazione automatica dell'imputato;

50) *identico*;

51) *identico*;

52) divieto di esercitare le funzioni di giudice del dibattimento per colui che ha svolto funzioni di pubblico ministero o di giudice istruttore nello stesso procedimento e possibilità che la funzione di pubblico ministero presso il pretore sia esercitata dal procuratore della Repubblica o da un suo sostituto;

**Soppresso.**

53) *identico*;

54) *identico*;



(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ottenere l'ammissione e l'acquisizione dei mezzi di prova richiesti;

56) divieto di revoca dei provvedimenti di ammissione della prova senza il consenso di tutte le parti interessate;

57) esame diretto dell'imputato, dei testimoni, dei periti, da parte del pubblico ministero e dei difensori, con garanzie idonee ad assicurare la lealtà dell'esame e la genuinità delle risposte sotto la direzione e la vigilanza del presidente del collegio o del giudice singolo che decidono immediatamente sulle eccezioni; il presidente o il giudice singolo possono indicare alle parti l'esame di temi nuovi od incompleti utili alla ricerca della verità, e su di essi possono rivolgere domande dirette all'imputato, ai testi ed ai periti, salvo in ogni caso il diritto delle parti di concludere l'esame;

58) obbligo del giudice del dibattimento di assumere le prove indicate a discarico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a carico, nonché le prove indicate dal pubblico ministero a carico dell'imputato sui punti costituenti oggetto delle prove a discarico;

59) divieto, a pena di nullità, di allegare al fascicolo del giudice istruttore od a quello del dibattimento gli atti delle indagini del pubblico ministero ed i verbali degli esami degli imputati e dei testi del giudice istruttore, che possono essere successivamente utilizzati ai soli fini del controllo delle dichiarazioni rese in dibattimento;

60) diritto dell'accusa e della difesa di richiedere prima del dibattimento o nel corso di esso che gli atti compiuti in base al n. 41) — e, per gli atti contenenti dichiarazioni, solo nei casi di irripetibilità — siano allegati al fascicolo del dibattimento; facoltà del giudice di richiedere d'ufficio, nel corso del dibattimento, gli atti predetti;

61) ammissibilità dell'impugnazione indipendentemente dalla qualificazione ad essa data; decorrenza del termine dell'impugnazione dalla data dell'ultima notifica a tutte

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

55) *identico*;

56) *identico*;

57) *identico*;

**Soppresso.**

58) diritto delle parti di richiedere l'esibizione o la lettura in dibattimento degli atti compiuti in base al n. 39) e, solo nei casi di irripetibilità, degli atti contenenti dichiarazioni; facoltà del giudice di disporre anche di ufficio, nel corso del dibattimento, l'esibizione o la lettura degli atti predetti;

59) *identico*;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

le parti dell'avviso di deposito del provvedimento;

62) riconoscimento del diritto di impugnazione all'imputato assolto che ne abbia interesse;

63) ammissibilità dell'impugnazione anche della parte civile per la motivazione delle sentenze nei procedimenti per diffamazione o ingiuria per i quali sia stata esercitata la facoltà di prova, in caso di assoluzione dell'imputato;

64) previsione e disciplina delle impugnazioni della parte civile ai fini della tutela dei suoi interessi civili;

65) parità tra il pubblico ministero e l'imputato in ordine all'eventuale appello incidentale;

66) ammissibilità dei nuovi motivi della impugnazione;

67) divieto di *reformatio in pejus* nel caso di appello del solo imputato;

68) previsione che il giudice d'appello possa d'ufficio concedere i benefici di legge e le circostanze attenuanti generiche;

69) obbligatoria rinnovazione del dibattimento nel giudizio di appello, se una parte ne faccia motivata richiesta, e nei limiti dalla stessa indicati, ove la richiesta non sia manifestamente infondata; ammissibilità della assunzione di nuove prove;

70) necessità delle conclusioni della difesa nel dibattimento davanti alla cassazione;

71) precedenza assoluta delle notificazioni degli atti processuali penali relativi alla fase delle indagini preliminari, o della istruttoria, o del giudizio;

72) obbligatorietà della notifica al difensore, a pena di nullità, dei provvedimenti del giudice dell'esecuzione;

73) giurisdizionalizzazione dei procedimenti concernenti la modificazione e la esecuzione della pena e l'applicazione delle misure di sicurezza; garanzia del contraddittorio e impugnabilità dei provvedimenti;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

60) *identico*;

61) *identico*;

62) *identico*;

63) *identico*;

64) *identico*;

65) *identico*;

66) *identico*;

67) *identico*;

68) *identico*;

69) *identico*;

70) *identico*;

71) *identico*;

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

74) ammissibilità della revisione anche nei casi di erronea condanna di coloro che erano non imputabili, non punibili; garanzia del contraddittorio nel procedimento relativo;

75) riparazione dell'errore giudiziario o per ingiusta detenzione;

76) obbligo di esaminare ed interrogare gli appartenenti a una minoranza linguistica nella loro madrelingua e obbligo di redigere i verbali in tale lingua, fermi restando gli altri diritti particolari all'uso della lingua derivanti da leggi speciali dello Stato ovvero da convenzioni o accordi internazionali ratificati;

77) adeguamento di tutti gli istituti processuali ai principi e criteri innanzi determinati;

78) stabilire che nella sentenza si debba far menzione del numero dei voti espressi senza la individuazione dei votanti;

79) prevedere una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 3.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il termine stabilito dall'articolo 1 ed udito il parere della commissione ivi prevista, le norme di coordinamento del nuovo codice di procedura penale con tutte le altre leggi dello Stato, nonchè le norme di carattere transitorio necessarie per l'attuazione del codice stesso.

## Art. 4.

È autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1973, la spesa di lire 15 milioni da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esecuzione di indagini, studi e ricerche; preparazione di documenti, di relazioni e di elaborati; per le spese di fun-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

72) *identico*;

73) *identico*;

74) *identico*;

75) *identico*;

**Soppresso.**

76) previsione di una data di entrata in vigore del nuovo codice non superiore a quattro mesi dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## Art. 3.

*Identico.*

## Art. 4.

*Identico.*

## LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

zionamento e per i compensi e rimborsi di spese da corrispondere ai componenti di commissioni di studio con relative segreterie nominate per l'attuazione della presente legge.

Art. 5.

Alla spesa prevista nel precedente articolo si provvede per l'anno 1971 mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, concernente oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 5.

*Identico.*